

*Servizi di assistenza tecnica al POR MOLISE FESR FSE 2014-2020
e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise*

Le Opzioni di Semplificazione dei Costi nei P.O. (Terza Parte)

Obiettivi

Fornire ai partecipanti un quadro chiaro rispetto alle Opzioni di Semplificazione dei Costi, in relazione alle recenti evoluzioni della normativa europea ed alla Programmazione 2014 - 2020

- partendo dai Criteri di Ammissibilità delle OSC nei P.O.
- per giungere alle Modalità di Controllo delle OSC
- analizzando nello specifico alcuni casi pratici

Argomenti



Riferimenti normativi per le Opzioni Semplificate Costi

Consideranda sulle OSC nel Regolamento Omnibus

Nuovo testo degli articoli 67 e 68 del Reg. Generale

Introduzione degli articoli 68 bis e 68 ter nel R.G.

Principali novità su OSC introdotte dal Reg. Omnibus

Riferimenti normativi per le OSC (1)

- Articoli 67, 68, **68 bis**, **68 ter** del Regolam. Generale n. 1303 del 2013
- Articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del Regolamento FSE n. 1304 del 2013
- Articolo 19 del Regolamento CTE n. 1299 del 2013
- Guida alle Opzioni semplificate in materia di costi (OSC):
EGESIF_14-0017 del Settembre 2014
- Regolamento Delegato (UE) n. 2195 del 9 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari

Riferimenti normativi per le OSC (2)

- Regolamento Delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione, del 31 Ottobre 2016, recante la modifica del Regolamento Delegato (UE) 2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, ed approva tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari
- Regolamento 1046 del 18/07/2018, cosiddetto **Regolamento Omnibus**, modifica l'art. 68 "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile", inserisce l'art. **68 bis** "Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile", e l'art. **68 ter** "Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale" nel Regolamento Generale 1303 del 2013

Riferimenti normativi per le OSC (3)

- **Decreto Interministeriale 116 del 24/01/2018** del MIUR e dello Sviluppo Economico, recante semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020 che reca:
- l'approvazione della metodologia di calcolo utilizzata nello studio per determinare le Tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, di cui all'**Allegato 1** parte integrante e sostanziale del Decreto Intern.
- l'adozione delle Tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione che potranno essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell'ambito dei Programmi Operativi sopracitati, di cui all'**Allegato 2** parte integrante e sostanziale del Decreto Interministeriale

Elenco interventi oggetto di analisi per OSC nel D.M. 116 MIUR e MISE

Amministrazione	Programma Operativo	Intervento/bando	Acronimo	Fondo
MIUR	Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (PON)	Progetti di Ricerca Industriale per innovare prodotti e servizi delle imprese dell'Area Convergenza e renderle più competitive (<i>Bando D.D. 1/Ric. del 18/01/2010</i>)	PON01	FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e fondi nazionali
		Potenziamento e consolidamento di Distretti e Laboratori già esistenti, o alla creazione di nuovi Distretti e Aggregazioni pubblico-private (<i>Bando D.D.713/Ric. del 29/10/2010</i>)	PON02 (II) e PON03 (III)	
		Smart Cities e Communities (<i>Bando D.D. 84/Ric. del 02/03/2012</i>)	PON04	
	Piano di Azione Coesione (PAC)	Progetti di Ricerca Industriale per innovare prodotti e servizi delle imprese dell'Area Convergenza e renderle più competitive (<i>Bando D.D. 1/Ric. del 18/01/2010</i>)	PON01-PAC	
		Creazione di nuovi Distretti e Aggregazioni pubblico-private (<i>Bando D.D. 713/Ric. del 29/10/2010</i>)	PON03 (III) - PAC	
		Interventi per Start-up innovative (<i>Bando D.D. 436 del 13/03/2013</i>)	START-UP	
MISE	Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007 -2013 (PON)	Progetti di Innovazione Industriale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Efficienza Energetica (<i>D.M. 05/03/2008</i>) ▪ Mobilità Sostenibile (<i>D.M. 19/03/2008</i>) ▪ Nuove Tecnologie per il Made in Italy (<i>D.M. 10/07/2008</i>) ▪ Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica F.I.T. (<i>Legge 46/82</i>) 	PII PII-PAC Legge 46/82	FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e fondi nazionali
	Piano di Azione Coesione (PAC)			

Numero dei progetti e dimensione finanziaria degli interventi: riferimento a Prog. 2007-13

GESTORE	Interventi	DECRETO DI CONCESSIONE (o eventuale RETTIFICA)				COSTI EFFETTIVAMENTE RENDICONTATI			
		N. prog.	Costo TOTALE (€)	di cui PON/PAC ⁸	di cui PERSONALE	Costo del PERSONALE (€) ⁹	VALIDATO NON STRALCIATO		
							Costo del PERSONALE (€)	N. prog.	N. SAL
MIUR	PON01	156	1.441.515.932,02	1.260.515.325,44	714.512.920,80	N.D.	21.743.989,79	84	188
	PON02	50	455.162.870,46	455.162.870,46	230.966.724,82	86.555.496,58	27.297.650,15	26	69
		80	638.823.017,34	638.823.017,34	330.065.465,72	43.350.150,09	18.550.952,08	42	123
	PON04	8	260.590.209,49	260.590.209,49	131.220.474,19	54.388.782,26	40.868.736,14	7	24
	Start UP	42	31.713.580,88	31.713.580,88	20.385.654,15	5.323.419,32	2.651.876,27	31	67
MISE	PII	172	1.491.845.108,70	283.142.366,22	N.D.	112.801.051,67	112.801.051,67	119	222
	L. 46	216	398.341.793,00	79.526.814,00	N.D.	N.D.	32.747.253,46	58	111
TOTALE		724	4.717.992.511,89	3.009.474.183,83	1.427.151.239,68	302.418.899,92	256.661.509,56	367	804

Note: 1) I valori in tabella fanno riferimento a tutti i costi sostenuti nell'ambito delle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza nella Programmazione 2007 – 2013

2) I costi del personale indicato in tabella sono relativi a quelli gestiti sugli applicativi gestionali del CINECA esclusivamente in modalità "strutturata", ossia tale da consentirne l'utilizzo e l'aggiornamento di analisi e verifiche in corso di attuazione dei medesimi progetti

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: consideranda 127 su OSC (1)

- L'esperienza maturata nell'utilizzo delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso ha dimostrato che tali forme di finanziamento semplificano notevolmente le procedure amministrative e riducono in misura significativa **il rischio di errori**.
- A prescindere dal settore di intervento dell'Unione, le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi sono forme idonee di finanziamento, in particolare per le azioni standardizzate e ricorrenti quali **la mobilità o le attività di formazione**.
- Inoltre, poiché la cooperazione istituzionale tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri e i paesi beneficiari o partner (gemellaggi istituzionali) è attuata dalle istituzioni degli Stati membri, il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è giustificato e dovrebbe promuovere l'impegno di tali istituzioni in questo senso.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: consideranda 127 su OSC (2)

- Nell'interesse di una maggiore efficienza, gli Stati membri e gli altri destinatari dei fondi dell'Unione dovrebbero poter ricorrere con maggiore frequenza alle opzioni semplificate in materia di costi. In questo contesto, **è opportuno rendere più flessibili** le condizioni di utilizzazione delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi.
- Occorre prevedere **esplicitamente** somme forfettarie uniche che coprano la totalità dei costi ammissibili di un'azione o di un programma di lavoro.
- Inoltre, ai fini della **concentrazione sui risultati**, occorre privilegiare **i finanziamenti fondati sulle realizzazioni**. Le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi basati sulle risorse dovrebbero rimanere una possibilità nei casi in cui un approccio fondato sulle realizzazioni non sia possibile né opportuno.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: consideranda 128 e 129 su OSC

- (128) Le procedure amministrative per autorizzare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi dovrebbero essere semplificate, assegnando agli ordinatori responsabili la competenza per tale autorizzazione. Ove opportuno, tale autorizzazione può essere accordata dalla Commissione in considerazione della natura delle attività o delle spese, oppure del numero di ordinatori interessati.
- (129) Per colmare il divario nella disponibilità dei dati utilizzati per determinare le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi è opportuno autorizzare il ricorso **alla valutazione di esperti.**

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: consideranda 130 su OSC

- Se da una parte è opportuno realizzare il potenziale di un più frequente ricorso a forme semplificate di finanziamento, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e, in particolare, dei principi di economia, efficienza e divieto di doppio finanziamento.
- A tal fine le forme semplificate di finanziamento dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate agli obiettivi da conseguire, che gli stessi costi non siano finanziati più di una volta dal bilancio, che sia rispettato il principio del cofinanziamento **e che in generale sia evitata la compensazione eccessiva dei destinatari.**
- Pertanto, le forme semplificate di finanziamento dovrebbero basarsi su dati statistici o contabili, su analoghi mezzi obiettivi o sulla valutazione di esperti. Inoltre, dovrebbero continuare ad applicarsi adeguati controlli, verifiche e valutazioni periodiche.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: consideranda 131 su OSC (1)

- È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alle valutazioni periodiche delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi.
- Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati.
- Tali condizioni **non** dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione **non** dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post.
- Ciò non dovrebbe impedire la riduzione di una sovvenzione in caso di esecuzione carente, parziale o tardiva, o di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: consideranda 131 su OSC (2)

- In particolare, una sovvenzione dovrebbe essere ridotta quando **le condizioni** che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi **non sono state soddisfatte**.
- La frequenza e la portata della valutazione periodica dovrebbero dipendere dall'evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti.
- La valutazione periodica potrebbe dare luogo ad adeguamenti delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi applicabili alle convenzioni future, ma non dovrebbe essere finalizzata **a rimettere in questione** il valore già convenuto delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi.
- La valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi potrebbe richiedere **l'accesso ai conti del beneficiario** a fini statistici e metodologici, e tale accesso è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: nuovo articolo 67 del Reg. Generale (1)

- All'art. 67, paragrafo 1, del R.G. è aggiunta la lettera e) seguente:
- **e)** finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.
- **ed è aggiunto il comma seguente:**
- Per la forma di finanziamento di cui al primo paragrafo, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: nuovo articolo 67 del Reg. Generale (2)

- Nell'art. 67 del Regolamento 1303 del 2013 è **inserito** il paragrafo seguente:
- **2 bis.** Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dal FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100.000 Euro assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di Aiuti di Stato che non costituiscono aiuti de minimis.
- Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).
- Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: nuovo articolo 67 del Reg. Generale (3)

- Nell'articolo 67 del Regolamento 1303 del 2013 **il paragrafo 4 è sostituito** dal seguente:
- **4.** Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e).

Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: nuovo articolo 67 del Reg. Generale (4)

- Nell'articolo 67 del Reg. Gen. **il paragrafo 5 è così modificato:**
- la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- **a)** un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;
- **inoltre è inserita la lettera a bis) seguente:**
- **a bis)** un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'Autorità di Gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100.000 Euro

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: nuovo articolo 67 del Reg. Generale (5)

- Nell'articolo 67 Reg. Gen. è inserito **il paragrafo 5 bis** seguente:
- **5 bis.** Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: nuovo articolo 68 del Reg. Generale

- Nuovo testo dell'Articolo 68 del Regolamento 1303 del 2013 - "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile":
- Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:
- a) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.
- Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: ins. articolo 68 bis nel Reg. Generale (1)

- Inserimento dell'articolo **68 bis** nel Regolamento 1303 del 2013 - "Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile":
- 1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale.
Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.
- 2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: ins. articolo 68 bis nel Reg. Generale (2)

- 3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.
- Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.
- 4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.
- 5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: inserim. articolo 68 ter nel Reg. Generale

- Inserimento articolo **68 ter** nel Reg. Generale - "Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale":
- 1. Un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dal FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario

- 2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: norma transitoria art. 152 R.G. su OSC

- All'articolo 152 (Disposizioni transitorie) del Reg. Generale è aggiunto il par. 7:

«**L'Autorità di Gestione**, o il Comitato di Sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, può decidere di **non applicare** l'articolo 67, paragrafo 2 bis [**OSC obbligatorie**], per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'Autorità di Gestione, o il Comitato di Sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis comporti **un onere amministrativo sproporzionato**, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo **per il periodo che considera adeguato**.

L'Autorità, o il Comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma **non si applicano** alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile **sostenute dal FSE** per le quali il sostegno pubblico **non supera 50.000 Euro**».

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: principali novità introdotte su OSC (1)

- Rimozione del **limite massimo di Euro 100.000** di contributo pubblico per le somme forfettarie, Art. 67 (1) (c) R.G.
- **Uso obbligatorio delle OCS per FESR e per FSE** quando il contributo pubblico non supera Euro 100.000, Art. 67 (2 bis) R.G., esclusi gli Appalti e gli Aiuti di Stato (ma non il Regime de minimis) [fatta salva la norma transitoria che permette di rinviare questo obbligo]
- Consentire il calcolo dei costi diretti per il personale mediante l'applicazione di un **tasso forfettario del 20%** agli altri costi diretti di un'operazione, Art. 68 bis (1) R.G.
- **Estensione modalità forfettaria nata per FSE a tutti i Fondi SIE:** 40% dei costi diretti ammissibili del personale per calcolare tutti i restanti costi ammissibili, Art. 68 ter (1) R.G.

Regolamento Omnibus 1046 del 2018: principali novità introdotte su OSC (2)

- Uso di «**progetti di bilancio**» redatti caso per caso, ed approvati ex ante dall'AdG, come modalità per determinare una delle OSC, quando il contributo pubblico non supera Euro 100.000, Art. 67, paragrafo 5, lettera a bis), del Reg. Gen.
- Possibilità di finanziamento basato sul rispetto delle condizioni relative ai progressi compiuti nell'attuazione, piuttosto che sulla base dei costi delle operazioni, Art. 67 (1) (e) R.G.
- Possibilità per la Commissione di adottare Atti Delegati, in forza dello Art. 67 (5 bis) R.G., inclusa "la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, **lettera e)**, dell'articolo 67 R.G., precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione"

Grazie per l'attenzione

Avv. Vito Vacca